

NOVITA' IVA PER GLI ENTI SPORTIVI

Destinatari: Associazioni e Società sportive

Tempo di lettura: 1 minuto

Dal 01.01.2025, salvo proroghe, entreranno in vigore le modifiche degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/1972 da cui deriveranno significativi cambiamenti **negli obblighi fiscali e amministrativi** per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Queste modifiche prevedono in sintesi quanto segue:

- **le prestazioni sportive** rese in favore di soci e tesserati delle ASD e SSD non risulteranno più fuori campo iva (art. 4);
- **“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport** o dell’educazione fisica rese da associazioni e società sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport” risulteranno esenti ai fini iva (art. 10).

Ne consegue che, dall’ 1.01.2025, tutte quelle prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD nei confronti di qualsiasi persona fisica (socio/associato/tesserato o mero frequentatore) beneficeranno indistintamente **dell’esonazione iva** ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Ad esempio, l’affitto campi, piscine, ecc. a favore di soggetti che praticano sport possono essere considerate prestazioni strettamente connesse che, ai fini iva, godono dell’esonazione. Resta fermo che tali attività (cosiddette “diverse” ex art. 9 D.Lgs. 36/2021) sono commerciali a fini imposte dirette.

Le ASD e SSD **in regime L.398/1991** potranno tuttavia continuare a beneficiare di:

- esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla conseguente memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;
- esonero dall’emissione di fatture, **tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità;**
- esonero dalla registrazione e dai connessi adempimenti iva.

Coloro che invece **non hanno aderito al regime L.398/1991**, a partire dall’ 1.01.2025, saranno tenuti a emettere fattura e/o certificare e trasmettere i corrispettivi, con riferimento a tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi.



Più in dettaglio:

- tale obbligo si applicherà sia per le prestazioni rese a soci e tesserati, sia per quelle fornite a clienti occasionali o non tesserati;
- le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico;
- la fattura elettronica dovrà essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
- con il nuovo regime di esenzione Iva, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche saranno tenute, in linea generale, a certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
- vi sarà l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate (per adempiere gli enti sportivi dovranno dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.